



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'Assessore

DECRETO N. 15 del 14 MAG 2007

- Oggetto:** L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali – Integrazione al decreto Assessoriale n. 4 del 21 febbraio 2007.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta Regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;
- VISTO il decreto n. 4 del 21 febbraio 2007 avente ad oggetto: "L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANTO E COMMERCIO

tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali".

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 3, del decreto suindicato che prevede l'iscrizione di diritto al registro degli esercenti le professioni turistiche, per coloro che possono documentare una "esperienza di almeno tre anni effettivi" nel settore;

CONSIDERATE le problematiche segnalate in ordine alla difficoltà di applicare, in senso letterale, il citato disposto, nella considerazione che l'attività professionale legata alla guida turistica, alla guida ambientale escursionistica, alla guida turistico sportiva hanno prevalente carattere stagionale;

CONSIDERATO altresì che, l'articolo 8, comma 1, ultimo periodo della Legge Regionale n. 20 del 2006, consente l'iscrizione di diritto sia a coloro che possano documentare esperienza per almeno tre anni nello specifico settore, sia a coloro che abbiano frequentato corsi di almeno 600 ore;

VALUTATA la sussistente necessità di definire in maniera coordinata ed omogenea il requisito dei "tre anni effettivi" di documentata esperienza con il requisito dei "corsi di almeno 600 ore" mediante un criterio oggettivo ed equivalente;

VALUTATO pertanto congruo, per l'assolvimento dell'"esperienza di almeno tre anni effettivi" lo svolgimento dell'attività in maniera regolare e professionale per la durata di almeno 100 giorni effettivi riferiti all'arco temporale di un triennio;

RITENUTO altresì, di dover accogliere le richieste formulate dalle Province, in merito alla necessità di fornire una interpretazione univoca ad alcune disposizioni normative contenute nella già citata L.R. n. 20, al fine di garantire l'uniformità nella applicazione della normativa di riferimento in ambito regionale ed il necessario coordinamento con le segreterie dei registri provinciali;

**DECRETA**

Il decreto n. 4 del 21 febbraio 2007 è integrato negli articoli e con il testo di seguito specificati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'articolo 11, comma 1, è così integrato:

I termini per la presentazione delle domande di iscrizione al registro degli esercenti le professioni turistiche e per l'iter istruttorio sono di seguito specificati:

- Il termine di 180 giorni decorre dal 23 dicembre 2006, data di pubblicazione della legge, ed è il termine ultimo entro il quale gli interessati possono richiedere l'iscrizione nei registri in applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 20 del 2006 "Disciplina transitoria dell'accesso alla professione"; decorso tale termine la legge opera solo a regime e tale articolo al comma 1 non può trovare ulteriore applicazione. Nei successivi 60 giorni, la Provincia competente dovrà concludere l'iter istruttorio comunicando l'esito alla Regione ed all'interessato, l'iscrizione al registro dovrà essere disposta, a cura della Regione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di espresso diniego da parte delle Amministrazioni interessate, la domanda si intende accolta. Avverso i provvedimenti di iscrizione nel registro delle professioni turistiche è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della L.R. n. 20 del 2005. Il ricorso deve essere presentato al Direttore Generale dell'Assessorato Regionale competente in materia di turismo, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 1998.

L'articolo 11, comma 3, è così integrato:

- Con specifico riferimento alla sola professione di guida turistica, guida ambientale escursionistica e guida turistico - sportiva, l'esperienza di almeno tre anni si intende assolta allorché il richiedente abbia operato nello specifico settore in maniera regolare e professionale per almeno 100 giorni nel triennio;

- L'esercizio regolare dell'attività va inteso nel senso di regolarità nello svolgimento delle funzioni e delle mansioni relative alla categoria professionale per la quale si presenta l'istanza di iscrizione al registro;

- I corsi di 600 ore, che determinano l'iscrizione di diritto devono presentare tutte le caratteristiche indicate dalla legge: 600 ore, stage formativo, esame finale, attribuzione della qualifica, riconoscimento da parte di almeno una delle tre istituzioni indicate in legge;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

- I requisiti minimi da valutare per l'applicazione della disciplina prevista nella fase transitoria sono i requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 e precisamente: maggiore età, cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili, idoneità psicofisica all'esercizio della professione.

Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 14 MAG 2007

L'Assessore

Luisa Anna Depau